

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI SOCIALI

(del 17 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visti gli articoli 53, 54 e 55 della Legge cantonale sull'assistenza sociale, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv. 2 e 186 LOC
- visto il messaggio municipale no. 35 del 17 settembre 2018

d e c r e t a:

CAPITOLO I

Generalità

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 Natura

Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni in caso di eventi straordinari e/o di bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante. È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla ai servizi competenti, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune, nel limite del possibile e in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento d'inserimento professionale, può attivare misure concordate d'inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

- a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6:
- b. domicilio o dimora (permesso B / B UE/AELS) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
- b. persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d. persone che hanno percepito indebitamente e non ancora restituito prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e. persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni precedenti la richiesta;
- f. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6 Unità di riferimento e reddito determinante

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia), in deroga all'art. 10 Laps, sono pari a quelli stabiliti annualmente dal Cantone (tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale) per le prestazioni assistenziali.
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
4. Al reddito si aggiunge la sostanza netta in Svizzera e all'estero (senza l'abitazione primaria), dedotti CHF 10'000.00 per persona sola e CHF 20'000.00 per coppie e famiglie.
5. Al reddito si aggiunge pure 1/15 della sostanza netta che corrisponde all'abitazione primaria, dedotti CHF 75'000.00 per una persona solo e CHF 100'000.00 per coppie e famiglie.
6. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

CAPITOLO II

Prestazioni

Art. 7 Importi massimi

1. Il contributo massimo erogato in un anno civile in base al presente Regolamento corrisponde a CHF 2'000.00 per le persone sole e a CHF 3'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
2. Il Comune può concedere anche un sostegno in forma indiretta. In questi casi, il Servizio sociale intercomunale, valutata la situazione contingente, può consegnare buoni d'acquisto o simili.

Art. 8 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

Art. 9 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo per eventi straordinari e altri bisogni puntuali può essere riconosciuto nei limiti dell'art. 7 cpv. 1.

CAPITOLO III

Prestazioni per servizi funebri e sepoltura

Art. 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura

1. In deroga agli art. 4b e 5 è richiesto il domicilio o la dimora, senza termini d'attesa e esclusioni.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi e non degenti in istituti la procedura può essere avviata d'ufficio, su segnalazione di terze persone o dell'azienda onoranze funebri.
4. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per la sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto entro i confini cantonali e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
5. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.00, ritenuto che il servizio funebre sia eseguito da un'impresa di pompe funebri in possesso della relativa autorizzazione concessa dell'Ufficio cantonale di sanità e le spese per il funerale non superino ragionevolmente la spesa minima possibile.
Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.
L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va a diminuzione della prestazione comunale.
6. È riservato l'art. 54 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971.

CAPITOLO IV

Procedura

Art. 11 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile o l'ultima dichiarazione fiscale;
- ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni.

Art. 12 Obbligo d'informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, deve fornire gratuitamente al Municipio o al servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.
2. Il Municipio o il servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'Autorità fiscale comunale/cantonale e, se del caso, le Autorità competenti in materia di assicurazioni sociali, dal segreto d'ufficio, se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
3. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo
4. Se il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio o al servizio competente per delega, il contributo può essere negato.

Art. 13 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
4. In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale, del contributo elargito.

Art. 14 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 Codice civile svizzero.

Art. 15 Cessione della prestazione

Il beneficiario delle prestazioni comunali cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato secondo il presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo.

CAPITOLO V

Disposizioni finali

Art. 16 Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'Amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 17 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 1. marzo 2010.

Art. 18 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data d'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo che lo stesso sarà stato approvato dalla competente Autorità cantonale.

Adottato con DCC del 17 dicembre 2018.

Publicato all'albo comunale dal 20 dicembre 2018 al 19 febbraio 2019.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 28 marzo 2019.

Entrato in vigore il 1. novembre 2019.